

Il funzionamento delle Nazioni Unite

Statuto delle Nazioni Unite

Tratto da: Documenti storici, a cura di Rosario Romeo e di Giuseppe Talamo, vol. III, L'età contemporanea, Torino, Loescher, 1969, pp. 244-255.

Noi, Popoli delle Nazioni Unite, decisi a salvare le future generazioni dal flagello della guerra, che per due volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili dolori all'umanità,

a riaffermare la fede nei fondamentali diritti dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nella uguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e piccole,

a istituire condizioni in cui la giustizia e il rispetto degli obblighi imposti dai trattati e dalle altre fonti del diritto internazionale possano essere mantenuti,

a promuovere il progresso sociale e più elevati tenori di vita in una più ampia libertà, e a tali fini,

a praticare la tolleranza e a vivere in pace l'uno con l'altro da buoni vicini,

ad unire le nostre forze per mantenere la pace e la sicurezza internazionale,

ad assicurare mediante l'accettazione di principi e l'istituzione di metodi, che le forze armate non saranno usate, se non nel comune interesse,

a impiegare un organismo internazionale per promuovere il progresso economico e sociale di tutti i popoli, abbiamo risolto di unire i nostri sforzi per il raggiungimento di tali scopi.

Di conseguenza, i nostri rispettivi governi, attraverso i loro rappresentanti riuniti nella città di San Francisco, muniti di pieni poteri che sono stati riscontrati in buona e debita forma, si sono accordati sul presente Statuto delle Nazioni Unite e istituiscono con questo un'organizzazione internazionale che sarà chiamata "le Nazioni Unite".

CAPITOLO I.

SCOPI E PRINCIPI

Articolo 1

Gli scopi delle Nazioni Unite sono:

Mantenere la pace e la sicurezza internazionale, e a questo fine: prendere misure collettive efficaci per la prevenzione e l'allontanamento delle minacce alla pace, e per la soppressione degli atti di aggressione o di altre violazioni dello stato di pace e conseguire, con mezzi pacifici e conformemente ai principi della giustizia e della legge internazionale, l'accomodamento o la soluzione delle controversie internazionali o di situazioni che potrebbero portare ad una violazione della pace.

Sviluppare relazioni amichevoli tra le Nazioni, fondandole sul rispetto del principio dell'eguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione dei popoli e prendere altri provvedimenti appropriati per rafforzare la pace universale.

Conseguire la cooperazione internazionale quando si tratti di risolvere i problemi internazionali di carattere economico, sociale, culturale e umanitario, e di promuovere e incoraggiare il rispetto per i diritti umani e per le libertà fondamentali di tutti gli uomini senza distinzione di razza, di sesso, di lingua, o di religione.

Costituire un centro per armonizzare le azioni delle Nazioni volte al conseguimento di questi comuni fini.

PRINCIPI

Articolo 2

L'organizzazione e i suoi membri, nel perseguire gli scopi dichiarati nell'art. 1, agiranno secondo i seguenti principi:

L'organizzazione è fondata sul principio dell'eguaglianza di sovranità di tutti i suoi membri.

Tutti i membri, al fine di assicurare tutti i diritti e i benefici risultanti dalla condizione di membro, dovranno soddisfare in buona fede gli obblighi da loro assunti con il presente Statuto.

Tutti i membri risolveranno le loro questioni internazionali con mezzi pacifici in modo tale che la pace e la sicurezza e la giustizia internazionale non siano messe in pericolo.

Tutti i membri si asterranno nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, o da qualsiasi altro modo che sia incompatibile con gli scopi delle Nazioni Unite.

Tutti i membri daranno alle Nazioni Unite ogni aiuto in qualsiasi azione che esse intraprendano in accordo con il presente Statuto, e si asterranno dal dare aiuto a qualsiasi altro Stato contro cui le Nazioni Unite intraprendano un'azione preventiva o di coercizione.

L'organizzazione provvederà a che gli Stati che non sono membri delle Nazioni Unite

agiscano in armonia con questi principi, in quanto sia necessario per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. [...]

CAPITOLO III.

ORGANI

Articolo 7

Sono istituiti quali organi principali delle Nazioni Unite: una Assemblea generale, un Consiglio per la sicurezza, un Consiglio economico e sociale, un Consiglio per l'amministrazione fiduciaria, una Corte internazionale di giustizia, ed un Segretariato.

Quegli organi sussidiari che possano risultare necessari potranno essere istituiti in accordo con il presente Statuto.

Articolo 8

Le Nazioni Unite non porranno alcuna restrizione alla eleggibilità di uomini e donne a far parte in qualsiasi veste ed in condizione di eguaglianza dei loro organi principali e sussidiari.

CAPITOLO IV.

L'ASSEMBLEA GENERALE

COMPOSIZIONE

Articolo 9

L'Assemblea generale consisterà di tutti i membri delle Nazioni Unite.

Ogni membro avrà non più di cinque rappresentanti nell'Assemblea generale.

MANSIONI E POTERI

Articolo 10

L'Assemblea generale può discutere qualsiasi questione o qualsiasi faccenda entro i limiti degli scopi del presente Statuto, o che abbia riferimento ai poteri e alle funzioni degli organi previsti dal presente Statuto, e, salvo quanto disposto nell'art. 12, può fare raccomandazioni ai membri delle Nazioni Unite od al Consiglio per la sicurezza, o a entrambi, su qualsiasi di tali questioni o faccende.

Articolo 11

L'Assemblea generale può prendere in esame i principi generali di cooperazione per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, inclusi i principi che regolano il disarmo e la limitazione degli armamenti, e può fare al riguardo raccomandazioni ai membri, o al Consiglio per la sicurezza o a entrambi.

L'Assemblea generale può discutere questioni relative al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale che le vengano presentate da qualsiasi membro delle Nazioni Unite, o dal Consiglio per la Sicurezza o da uno Stato che non sia membro delle Nazioni Unite, in accordo con l'art. 35, § 2, e salvo quanto disposto nell'art. 12, può fare raccomandazioni al riguardo allo Stato od agli Stati interessati, od al Consiglio per la sicurezza o ad entrambi. Ogni questione del genere per cui si renda necessaria l'azione, dovrà essere deferita al Consiglio per la sicurezza da parte dell'Assemblea generale sia prima sia dopo la discussione.

L'Assemblea generale può richiamare l'attenzione del Consiglio per la sicurezza su situazioni che siano suscettibili di minacciare la pace e la sicurezza internazionali.

I poteri dell'Assemblea generale dichiarati in questo articolo non limiteranno la portata generale dell'art. 10.

Articolo 12

Mentre il Consiglio per la sicurezza sta esercitando nei confronti di qualsiasi controversia o situazione le funzioni assegnategli dal presente Statuto, l'Assemblea generale non farà alcuna raccomandazione a proposito di tale disputa o situazione, a meno che non ne venga richiesta dal Consiglio per la sicurezza.

Il Segretario generale, con il consenso del Consiglio per la sicurezza, notificherà all'Assemblea generale, ad ogni sessione, qualsiasi problema relativo al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale di cui stia trattando il Consiglio per la sicurezza e notificherà del pari all'Assemblea generale, o ai membri delle Nazioni Unite, se l'Assemblea generale non è in sessione, non appena il Consiglio per la sicurezza cessi di trattare tali problemi.

Articolo 13

L'Assemblea generale intraprenderà studi e farà raccomandazioni allo scopo di:

- a) promuovere la cooperazione internazionale nel campo politico e incoraggiare lo sviluppo progressivo della legge internazionale e la sua codificazione;
- b) promuovere la cooperazione internazionale nei campi economico, sociale, culturale, educativo, e della salute pubblica, e contribuire alla realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione. [...]

CAPITOLO V.

IL CONSIGLIO PER LA SICUREZZA

COMPOSIZIONE

Articolo 23

Il Consiglio per la sicurezza sarà costituito da undici membri delle Nazioni Unite. La Repubblica della Cina, la Francia, l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda settentrionale, e gli Stati Uniti d'America saranno

membri permanenti del Consiglio per la sicurezza. L'Assemblea generale eleggerà sei altri membri delle Nazioni Unite quali membri non permanenti del Consiglio per la sicurezza, dedicando dovuta attenzione in primo luogo al contributo dato dai membri delle Nazioni Unite al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e agli altri scopi dell'organizzazione, ed anche ad un'equa distribuzione geografica.

I membri non permanenti del Consiglio per la sicurezza saranno eletti per un periodo di due anni. Nella prima elezione dei membri non permanenti, peraltro, tre saranno scelti per il periodo di un solo anno. Un membro che si ritiri non potrà essere eletto nella elezione immediatamente successiva.

Ogni membro del Consiglio per la sicurezza avrà un unico rappresentante.

MANSIONI E POTERI

Articolo 24

Allo scopo di assicurare un'azione pronta ed efficace da parte delle Nazioni Unite, i membri conferiscono al Consiglio per la sicurezza la responsabilità principale per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, e riconoscono di comune accordo che il Consiglio per la sicurezza, nell'assolvere i compiti inerenti a questa responsabilità, agisce in loro vece.

Nell'adempimento di questi compiti il Consiglio per la sicurezza agirà in conformità agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite. I poteri specifici concessi al Consiglio per la sicurezza per l'adempimento di tali compiti sono espressi nei capitoli VI, VII, VIII e XII.

Il Consiglio per la sicurezza sottoporrà una relazione annuale e, quando sia necessario, relazioni speciali all'Assemblea generale perché le prenda in considerazione.

Articolo 25

I membri delle Nazioni Unite dichiarano concordemente di accettare e di eseguire le decisioni del Consiglio per la sicurezza in armonia con il presente Statuto.

Articolo 26

Allo scopo di promuovere l'istituzione e il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale distogliendo a scopo di armamenti il minimo possibile delle risorse umane ed economiche del mondo, il Consiglio per la sicurezza avrà il compito di formulare, con l'aiuto del Comitato superiore militare di cui all'art. 47, i piani da sottoporre ai membri delle Nazioni Unite per l'istituzione di un sistema che disciplini gli armamenti.

VOTAZIONE

Articolo 27

Ogni membro del Consiglio per la sicurezza avrà un solo voto.

Le decisioni del Consiglio per la sicurezza in materia procedurale saranno prese con voto

affermativo di sette membri.

Le decisioni del Consiglio per la sicurezza su ogni altra questione saranno prese con il voto affermativo di sette membri, compresi i voti concordi dei membri permanenti; tuttavia, nelle decisioni che ricadano sotto il capitolo VI e sotto il § 3 dell'art. 52, un membro parte di una disputa dovrà astenersi dalla votazione.

PROCEDURA

Articolo 28

Il Consiglio per la sicurezza sarà organizzato in modo da poter funzionare in permanenza. Ogni membro del Consiglio per la sicurezza dovrà a tale scopo essere rappresentato in qualsiasi momento nella sede dell'organizzazione.

Il Consiglio per la sicurezza terrà riunioni periodiche alle quali ognuno dei suoi membri può, se così desidera, essere rappresentato da un membro o da qualche altro rappresentante designato in modo specifico.

Il Consiglio per la sicurezza potrà tenere riunioni in luoghi diversi dalla sede dell'organizzazione se a suo giudizio ciò servirà a facilitare i suoi lavori.

Articolo 29

Il Consiglio per la sicurezza può stabilire quegli organi sussidiari che riterrà necessari per l'adempimento delle sue funzioni.

Articolo 30

Il Consiglio per la sicurezza adotterà le sue proprie norme di procedura compreso il sistema di elezione del presidente.

Articolo 31

Qualsiasi membro delle Nazioni Unite che non sia membro del Consiglio per la sicurezza può partecipare, senza voto, alla discussione di qualsiasi problema presentato al Consiglio per la sicurezza, qualora quest'ultimo ritenga che esso tocchi in modo speciale gli interessi di quel membro.

Articolo 32

Qualsiasi membro delle Nazioni Unite che non sia membro del Consiglio per la sicurezza, o qualsiasi Stato che non sia membro delle Nazioni Unite se è parte in una controversia esaminata dal Consiglio per la sicurezza, sarà invitato a partecipare, senza voto, alla discussione relativa alla controversia. Il Consiglio per la sicurezza stabilirà le condizioni che riterrà necessarie per la partecipazione di uno Stato che non sia membro delle Nazioni Unite.

CAPITOLO VI.
SOLUZIONE PACIFICA DELLE CONTROVERSIE

Articolo 33

Le parti di qualsiasi controversia, la continuazione della quale potrebbe mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, dovranno, per prima cosa, cercare una soluzione mediante negoziati, inchieste, mediazioni, conciliazioni, arbitrati, soluzioni giudiziali, ricorso ad organizzazioni, ad accordi regionali o altri metodi pacifici di loro scelta.

Il Consiglio per la sicurezza, quando lo ritenga necessario, inviterà le parti a risolvere le loro controversie mediante tali mezzi.

Articolo 34

Il Consiglio per la sicurezza può fare indagini su qualsiasi controversia, o qualsiasi situazione che possa condurre ad attriti internazionali o far sorgere una controversia, allo scopo di determinare se la continuazione della controversia o della situazione possa mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

Articolo 35

Qualsiasi membro delle Nazioni Unite può sottoporre qualsiasi disputa o qualsiasi situazione del genere di cui all'art. 34 all'attenzione del Consiglio per la sicurezza o dell'Assemblea generale.

Uno Stato che non sia membro delle Nazioni Unite può sottoporre all'attenzione del Consiglio per la sicurezza o dell'Assemblea generale qualsiasi controversia di cui esso sia parte, se accetti in anticipo, ai fini di tale controversia, gli impegni di soluzione pacifica previsti nel presente Statuto.

I procedimenti dell'Assemblea generale, rispetto alle questioni sottoposte alla sua attenzione in virtù di questo articolo, saranno subordinati a quanto disposto negli articoli 11 e 12.

Articolo 36

Il Consiglio per la sicurezza può, in qualsiasi fase di una controversia del genere di cui all'art. 33 o di una situazione di natura analoga, raccomandare procedimenti appropriati o adeguati metodi di accomodamento.

Il Consiglio per la sicurezza dovrà prendere in considerazione qualsiasi procedura per la soluzione della controversia che sia stata già adottata dalle parti.

Nel fare le raccomandazioni di cui in questo articolo, il Consiglio per la sicurezza dovrebbe inoltre tenere in considerazione che le controversie legali dovrebbero, come norma generale, essere deferite dalle parti alla Corte internazionale di giustizia in accordo con quanto disposto nello Statuto della Corte.

Articolo 37

Qualora le parti in una controversia del genere di cui all'art. 33 non riuscissero a risolverla con i mezzi indicati in tale articolo, allora essi dovranno deferirla al Consiglio per la sicurezza.

Se il Consiglio per la sicurezza ritiene che il proseguire della disputa può di fatto mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, deciderà se agire in base all'art. 36 o raccomandare quelle condizioni di accordo che considererà appropriate.

Articolo 38

Senza pregiudizio per quanto disposto negli articoli 33 e 37, il Consiglio per la sicurezza può, qualora le parti in contrasto lo richiedano, fare a dette parti delle raccomandazioni in vista di una soluzione pacifica della controversia.

CAPITOLO VII.

AZIONE IN RAPPORTO ALLE MINACCE ALLA PACE, ALLE VIOLAZIONI DELLA PACE E AGLI ALTRI ATTI DI AGGRESSIONE

Articolo 39

Il Consiglio per la sicurezza determinerà l'esistenza di qualsiasi minaccia alla pace, violazione della pace, o atto di aggressione e farà raccomandazioni, o deciderà quali misure debbano essere prese in accordo con gli articoli 41 e 42 per il mantenimento o il ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale.

Articolo 40

Allo scopo di prevenire un peggioramento della situazione, il Consiglio per la sicurezza può, prima di fare le raccomandazioni o di decidere sulle misure di cui all'art. 41, invitare le parti interessate ad attenersi a quelle misure provvisorie che esso consideri necessarie e desiderabili. Tali misure provvisorie saranno senza pregiudizio per i diritti, le pretese o la posizione delle parti interessate. Il Consiglio per la sicurezza prenderà in debita nota il mancato adempimento di tali misure provvisorie.

Articolo 41

Il Consiglio per la sicurezza può decidere quali misure, non implicanti l'impiego della forza armata, possano essere impiegate per l'esecuzione delle sue decisioni, e può invitare i membri delle Nazioni Unite ad applicare tali misure. Queste possono comprendere un'interruzione totale o parziale delle relazioni economiche e delle comunicazioni ferroviarie, aeree, postali, telegrafiche, radio e di altro genere, e la rottura dei rapporti diplomatici.

Articolo 42

Qualora il Consiglio per la sicurezza dovesse considerare che le misure previste

nell'articolo 41 fossero inadeguate o si fossero dimostrate tali, esso potrà intraprendere quelle azioni con forze aeree, navali o terrestri che siano necessarie per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale. Tali azioni possono comprendere dimostrazioni, blocco, ed altre operazioni da parte di forze aeree, navali o terrestri di membri delle Nazioni Unite.

Articolo 43

Allo scopo di contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale tutti i membri delle Nazioni Unite si impegneranno a mettere a disposizione del Consiglio per la sicurezza, a sua richiesta e dietro uno speciale accordo od accordi, le forze armate, l'assistenza e le facilitazioni (compreso il diritto di passaggio), necessarie per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Tale accordo od accordi regoleranno il numero e la quantità delle truppe, il loro grado di preparazione, la loro ubicazione generale e la natura delle facilitazioni e dell'assistenza che deve venir data.

L'accordo od accordi saranno negoziati con la massima prontezza possibile dietro iniziativa del Consiglio per la sicurezza. Saranno conclusi tra il Consiglio per la sicurezza ed i vari membri oppure fra il Consiglio per la sicurezza e gruppi di membri e dovranno essere sottoposti alla ratifica degli Stati firmatari in conformità alla loro procedura costituzionale.